

# CONFRATERNITA DI MADONNA DELLE GRAZIE, DETTA DELLE FRATTE, CAPRANICA PRENESTINA

## MODIFICA DELLO STATUTO

### Art. 1

La Confraternita Madonna delle Grazie, detta delle Fratte, avente sede nella Parrocchia di Santa Maria Maddalena, Capranica Prenestina, è un'associazione pubblica di fedeli eretta con decreto del Vescovo di Palestrina a norma dei cann.301 e 312 del C.I.C. e ha personalità giuridica canonica (can.313).


### Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.



### Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della diocesi di Palestrina. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

### Art. 4

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della confraternita.

### Art. 5

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore.

### Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione.

### Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

- a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;



b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

### **Art. 8**

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

Gli ufficiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Camerlengo.

### **Art. 9**

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

### **Art. 10**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro ufficiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli ufficiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.



### Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

### Art. 12

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali.

Il Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita.

Il Camerlengo ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

### Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

### Art. 14

Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni



liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

#### **Art. 15**

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 16**

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

#### **Art. 17**

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Palestrina può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Art. 18**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.



**CONFRATERNITA MADONNA DELLE GRAZIE,  
CAPRANICA PRENESTINA**

**REGOLAMENTO INTERNO**

**ART.1**

**NATURA E COSTITUZIONE**

Nella Parrocchia di Santa Maria Maddalena, Capranica Prenestina si è costituita una Confraternita che assume il nome di **“MADONNA DELLE GRAZIE DETTA DELLE FRATTE.”** (can.304)

**ART.2**

Questo regolamento interno è in conformità allo Statuto e alle proprie tradizioni che entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano. (Can.314)

**ART. 3**

La Confraternita deve mantenersi flessibile e attenta alle direttive della Chiesa e aggiornare conseguentemente i propri statuti e le modalità di funzionamento, operando in unione con il Parroco e il Vescovo o il suo delegato.

**ART. 4**

La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione dell'Ordinario Diocesano (can.305 e 315) ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orientamenti pastorali e alle disposizioni canoniche.

**ART. 5**

La Confraternita è parte integrante della Parrocchia in cui insiste e partecipa con pieni diritti e doveri alla vita pastorale della medesima, offrendo un apporto responsabile e costruttivo.

**ART.6**

**FINALITÀ**

La Confraternita non ha scopi di lucro, ma persegue soltanto fini di religione e di culto e promuove opere di carità fraterna.

**ART.7**

La Confraternita promuove iniziative religiose (l'organizzazione della festività annuali del “Corpus Domini” e della Madonna delle Grazie, detta delle Fratte), ripristinando antiche tradizioni

**ART.8**

**AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI**

Possono far parte della Confraternita i fedeli laici (maschi e femmine) che:

- abbiano compiuto il 18° anno di età e ricevuto il sacramento della cresima



- godano di buona condotta religiosa e morale e, se sposati, siano in sintonia con le norme canoniche che regolano il matrimonio;
- non siano stati espulsi o sospesi da altra Confraternita;
- siano in possesso del Nulla Osta del Parroco.

#### **ART. 9**

Per iscriversi alla Confraternita è necessario presentare domanda scritta al Priore con la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e fare un periodo di prova o noviziato, non inferiore ad un anno. Come aspiranti non si acquisiscono diritti o particolari doveri. (can. 306)

La domanda, entro tre mesi, deve essere accolta o respinta collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite o di far parte di una confraternita per successione ereditaria. Con il presente Statuto sono aboliti tutti i privilegi goduti finora.

#### **Art. 10**

I soci si dividono in:

- il socio fondatore: colui che parte del gruppo pioniere della Confraternita
- il socio effettivo: colui che oltre alla regolare iscrizione versa una quota annua per il sostentamento della Confraternita

#### **DIMISSIONI (Cf. Art. 7 dello statuto)**

#### **ART.11**

##### **ORGANI DELLA CONFRATERNITA**

Gli organi della Confraternita sono:

L'Assemblea, il Consiglio Direttivo.



#### **ART.12**

##### **L'ASSEMBLEA**

- L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita.
- Essa è convocata e presieduta sempre dal Priore o da chi ne fa le veci.
- L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno due volte l'anno: la prima entro il mese di Agosto per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita, la seconda per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. In seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei Confratelli o dell'Ordinario Diocesano.

#### **ART.13**

1.) La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede della Confraternita almeno otto giorni prima della data

fissata.

2.) L'Assemblea si terrà nei giorni consuetudinari o fissati dal Priore insieme con il Consiglio Direttivo.

3.) Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, la convocazione è nulla e quindi non si può procedere alla discussione dell'ordine del giorno

La seconda convocazione, che avrà luogo entro otto giorni, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza; ogni deliberazione presa su argomenti non previsti nell'ordine del giorno è nulla. Il punto riportante il "varie ed eventuali" non può costituire oggetto di decisioni per mancanza di conoscenza e di opportuna consultazione tra gli aventi diritto all'Assemblea.

#### **ART.14**

L'Assemblea:

- elegge il Priore per un triennio e non rieleggibile; è vietato che all'ufficio di Priore di una confraternita ordinata direttamente all'esercizio dell'apostolato, venga designata una persona che svolge funzioni direttive nei partiti politici (Can. 317§4);
- elegge il vice-Priore, il Segretario, il Cassiere, e 3 Consiglieri per un triennio e sono rieleggibili solo una volta;
- approva il bilancio consuntivo entro il 1° Marzo e quello preventivo entro il 30 Marzo;
- approva il Regolamento interno della Confraternita;
- delibera l'annualità da pagare entro il mese di gennaio di ogni anno;
- stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei bisognosi, da indicare nel Regolamento.

#### **ART.15**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Priore
- Vice-Priore
- Segretario
- Cassiere
- 3 Consiglieri
- Parroco (padre spirituale)
- Maestro dei novizi (quando è necessario)
- Cerimoniere (quando è necessario)

Il Consiglio rimane in carica per un triennio. In caso di mancanza di uno dei membri, (Cf. Art. 10 dello statuto)

#### **ART.16**

Il Consiglio nella seduta d'insediamento:

- elegge il Maestro dei novizi e il cerimoniere;





- decide circa lo svolgimento del noviziato.
- Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi, in caso di urgenza su richiesta dei due terzi del Consiglio stesso. Per la validità della riunione valgono le stesse norme che regolano la vita dell'Assemblea (Cf. Art.13 del presente regolamento).

## **ART.17**

Il Consiglio:


- dirige la Confraternita secondo le norme e lo spirito dello Statuto;
- cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci;
- decide sull'ammissione o meno dei nuovi soci, sospende o anche espelle dalla Confraternita quei soci che non conservassero buona condotta morale o religiosa, non adempissero i loro doveri di confratelli, non fossero in regola con il pagamento dell'annualità;
- designa, tra i soci, i membri del Comitato Festa

## **ART.18**

### **IL PRIORE**

Il priore, che è il moderatore della Confraternita, a norma del can.318:

- ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- convoca il Consiglio e l'Assemblea, ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'assemblea elettorale, ne fissa l'ordine del giorno;
- coordina l'attività della Confraternita;
- firma le deliberazioni del Consiglio, controfirma i mandati di pagamento emessi dal Cassiere sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, regolarmente autorizzate,
- cura la corrispondenza con la collaborazione del segretario, se lo ritiene necessario;
- vigila sulla gestione economica della Confraternita; è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili ed immobili della Confraternita;
- invia annualmente in Curia copia dei bilanci consuntivi e preventivi assieme alla relazione sulla situazione religiosa e morale della Confraternita, firmata dal Parroco;
- richiama con carità cristiana i confratelli mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente regolamento per i confratelli colpevoli, dandone comunicazione agli interessati;
- Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano e dura in carica tre anni (can.317§1). Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dello stesso Ordinario in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche. (Cf. art.11 dello Statuto)



## **ART.19**

### **IL VICE-PRIORE**

Il vice-Priore coadiuva il Priore nel disimpegno del suo ufficio. Se questi fosse assente o impedito momentaneamente, spetta al vice-Priore presiedere le riunioni, o supplirlo (per un periodo massimo di tre mesi) qualora il Priore fosse impedito per ragione di salute, dimissionario o dimesso dall'Ordinario diocesano.

## **ART.20**

### **IL SEGRETARIO**

#### **Il segretario:**

- prepara e comunica almeno otto giorni prima, gli avvisi per la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea;
- stende i verbali e li sottoscrive, compreso il verbale delle consegne;
- dà lettura del verbale precedente per l'approvazione;
- custodisce l'archivio storico della Confraternita;
- registra le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, riferendo al Consiglio;
- cura il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
- collabora, se necessario con il Priore nella cura della corrispondenza.

## **ART.21**

### **IL CASSIERE**

Sono compiti del cassiere:

- esigere e registrare fedelmente le quote dei confratelli;
- provvedere ad altre eventuali riscossioni e ai pagamenti,
- custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con relativa documentazione;
- aggiornare l'elenco dei morosi e trasmetterlo alla fine dell'anno al segretario;
- preparare i bilanci consuntivi e preventivi da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo e, poi, all'Assemblea;
- registrare ogni operazione finanziaria corredata della rispettiva autorizzazione, in ordine cronologico e con numero progressivo, nel registro le cui pagine numerate devono essere vidimate dalla Curia;
- effettuare le esazioni con bollettino a madre e figli, rilasciando ricevuta;
- curare in modo particolare la soddisfazione dei oneri di culto d'intesa col Parroco;
- curare sotto la propria responsabilità la conservazione degli arredi e suppellettili sacre, specialmente quelli di interesse storico-artistico, e in genere di tutti gli oggetti appartenenti alla Confraternita. A tale proposito, eventuali lavori di restauro o modifiche da apportare alla Chiesa della Confraternita potranno essere effettuati solo dopo il parere formulato dalla Commissione diocesana di Arte Sacra e fatta propria dall'Ordinario Diocesano;



- redigere l'inventario e, nell'aggiornarlo annualmente, fare la descrizione di ciascun bene, indicando la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all'individuazione di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia immobili; alla scadenza del mandato provvedere alla consegna ufficiale di tutta la documentazione necessaria al successore, con regolare verbale redatto dal segretario ancora in carica, alla presenza del Priore uscente e dal Parroco.
- Il cassiere può trattenere presso di sé quella somma che sarà stabilita dal Consiglio; il resto dovrà essere depositato presso istituti bancari o postali su libretti intestati impersonalmente alla Confraternita con la duplice firma del Priore medesimo e del Cassiere. I bilanci consuntivi, preventivi vanno esibiti in Curia entro 30 Marzo.

## ART.22

### IL PADRE SPIRITUALE

Il Padre Spirituale è nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano (can.317,1). Di regola è il parroco della Parrocchia dove ha sede la Chiesa della Confraternita. Egli cura con particolare sollecitudine affinché la Confraternita sia permeata del genuino spirito della famiglia religiosa (can. 677§2).

Nella Confraternita il Padre Spirituale, a cui si deve rispettosa obbedienza e collaborazione per il bene di tutti, rappresenta l'Autorità Ecclesiale ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio. Egli perciò ha il diritto-dovere:

- di intervenire a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita con facoltà di esprimere il suo parere sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di sottoscrivere i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- di esprimere il suo voto per l'ammissione alla professione, sulla sospensione o espulsione dei soci;
- di porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della situazione religiosa e morale della Confraternita, per cui ogni delibera in merito, mancante del visto del Padre Spirituale, è da ritenersi invalida, a meno che non intervenga una speciale deroga dell'Ordinario Diocesano;
- ha diritto di veto su tutte le deliberazioni, sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea, qualora a suo giudizio siano contrarie alla morale e alla fede cattolica, alla liturgia, alla pastorale diocesana o/ e parrocchiale, nonché alle direttive del Vescovo.



## ART.23

Il Padre Spirituale inoltre, è il primo responsabile della vita liturgica e, perciò, avrà cura del dignitoso svolgimento delle celebrazioni sacre. È suo preciso dovere disporre l'orario della messa domenicale e delle altre funzioni religiose, invitando con carità pastorale tutti i confratelli a vivere "il giorno del Signore" con una partecipazione assidua, attiva, responsabile e fruttuosa. Nel rispetto della centralità della Parrocchia non possono essere celebrati nella Confraternita né riti della Settimana Santa, né altre

azioni liturgiche caratterizzanti della vita parrocchiale. Perciò tutti i sacramenti della iniziazione cristiana vanno celebrati in parrocchia

Inoltre il Padre Spirituale:

- almeno una volta al mese terrà una catechesi ai confratelli e avrà cura della crescita del loro cammino di fede e della loro formazione permanente per una partecipazione attiva alla vita degli organismi ecclesiali, impegnati nel servizio dell'uomo;
- manterrà i rapporti con l'Ordinario Diocesano per quanto attiene la vita spirituale della Confraternita e attuare gli orientamenti pastorali della Diocesi, nella prospettiva di una Chiesa comunionale.

#### **ART.24**

##### **MAESTRO DEI NOVIZI**

Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio ed è il primo collaboratore del Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica dei confratelli. Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l'esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita.

E' compito del Maestro dei novizi:

- spronarli alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
- esortare a non disertare gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi;

Al termine del noviziato il Maestro farà conoscere al Padre Spirituale e al Consiglio il suo parere, esprimendo secondo coscienza il nulla osta o il veto per la professione di ciascuno. Infine durante le celebrazioni liturgiche e le processioni curerà l'ordine e la disciplina.

#### **ART.25**

##### **IL CERIMONIERE**

Il cerimoniere è un confratello effettivo, nominato dal Consiglio col consenso del Padre Spirituale.

- Egli deve emergere per l'assiduità alle celebrazioni sacre e l'impegno nello svolgimento decoroso di esse.
- Il Cerimoniere collabora con il Maestro dei novizi e col Padre Spirituale nello svolgimento delle attività liturgiche e paraliturgiche.

#### **ART.26**

##### **ELEZIONI**

L'Assemblea è convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni, per eleggere il Consigli Direttivo alla scadenza del suo mandato triennale o per dimissioni della maggioranza dei componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte dell'Ordinario.



### ART.27

È prevista una sola tornata elettorale e le operazioni di voto saranno effettuate nel giorno di domenica, fissata dal Consiglio. La presidenza dell'Assemblea per le elezioni spetta il Padre spirituale.

### ART.28

Primo atto dell'Assemblea è la costituzione del seggio elettorale con lo scegliere per alzata di mano, due scrutatori e un segretario, che verbalizzi scrupolosamente il percorso delle elezioni.

### ART.29

- 1.) Tutti i confratelli effettivi, regolarmente iscritti da un anno e non sospesi, sono elettori e tutti eleggibili, perciò sono escluse liste di candidati o quant'altro che non sia in sintonia con lo spirito ecclesiale.
- 2.) Chi, eccetto il Priore, è stato nel Direttivo per **due mandati** consecutivi non può essere ri-eletto se non con l'interruzione di un triennio. Nell'impossibilità di trovare elementi idonei e disponibili, per la conferma di un ulteriore triennio a chi ne ha fatti già due, occorre chiedere deroga all'Ordinario per iscritto.
- 3.) Solo per il Priore è richiesta come condizione per la sua eleggibilità, l'iscrizione almeno da 5anni.

### ART.30

Le schede elettorali, ai fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente del seggio e le operazioni di voto si protrarranno da un minimo di un ora a un massimo di tre ore. Allo scadere dell'orario si attenderà fino a che l'ultimo elettore avrà imbussolato la sua scheda. Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per delega o per alzata di mano e non sono consentiti altri sistemi di votazione.

### ART.31

Presidente del seggio, a chiusura delle operazioni di voto, dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero di voti espressi. A parità di voti venga eletto chi vanta più anzianità come iscritto alla Confraternita e, ulteriormente chi ha maggiore età. Il Padre Spirituale comunica in Curia l'esito delle elezioni mediante verbale firmato dal Segretario del seggio, i scrutatori e controfirmato dal Padre Spirituale.

### ART.32

La prima riunione dei soci eletti a far parte del Consiglio Direttivo è indetta dal Priore dopo l'approvazione dell'Ordinario.



### **ART.33**

#### **ENTRATE ED AMMINISTRAZIONE**

Le entrate della Confraternita sono costituite dalle quote annue dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dei canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico. (Cf. Art. 15 dello Statuto)

### **ART.34**

#### **SOPPRESSIONE**

In caso di irregolarità nella gestione della Confraternita o per gravi ragione canoniche, l'Ordinario Diocesano può dimettere il Priore (can.318§ 1), sciogliere il Consiglio e nominare un commissario che, in suo nome, diriga temporaneamente (al massimo tre mesi) la Confraternita. (Cf. Art.17 dello Statuto)

### **ART.35**

Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita (can.320 § 2):

- quando venissero meno i suoi membri (almeno 15 iscritti);
- quando i membri non accettassero lo statuto o questo venisse violato in maniera grave e abituale.

### **ART.36**

In caso di soppressione della Confraternita da parte dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio, saranno assegnati alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici (can. 123).

### **ART.35**

#### **NORME GENERALI**

Per quanto non previsto dallo Statuto e Regolamento interno si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico.

### **ART.36**

Durante la vita della Confraternita è fatto espresso divieto di distribuzione ai confratelli, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **ART.37**

L'interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza dell'Vescovo; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con l'approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto e regolamento interno da parte dell'Ordinario Diocesano. (can.314)

